ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259

Edizione in lingua italiana

51° anno

27 settembre 2008

Legislazione

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 952/2008 della Commissione, del 26 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 953/2008 della Commissione, del 26 settembre 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008 3

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2008/756/CE:

★ **Decisione n. 1/2004 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 14 giugno 2004, relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione** 5

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

2008/757/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 26 settembre 2008, che impone condizioni speciali per le importazioni dei prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti** *[notificata con il numero C(2008) 5599]* (1) 10

INDIRIZZI

Banca centrale europea

2008/758/CE:

★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 agosto 2008, che modifica l'indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali *(BCE/2008/6)*** 12

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

★ **Azione comune 2008/759/PESC del Consiglio, del 25 settembre 2008, che modifica l'azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia** 15

★ **Azione comune 2008/760/PESC del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia** 16

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

IT

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 952/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [2], in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	30,0
	TR	118,2
	ZZ	74,1
0707 00 05	JO	156,8
	TR	88,7
	ZZ	122,8
0709 90 70	TR	103,8
	ZZ	103,8
0805 50 10	AR	70,0
	EG	71,4
	TR	110,6
	UY	65,9
	ZA	78,7
	ZZ	79,3
0806 10 10	TR	93,8
	US	132,8
	ZZ	113,3
0808 10 80	BR	56,2
	CL	101,6
	CN	71,3
	NZ	122,3
	US	115,6
	ZA	90,1
	ZZ	92,9
0808 20 50	CN	95,0
	TR	134,5
	ZA	113,7
	ZZ	114,4
0809 30	TR	89,5
	US	170,8
	ZZ	130,2
0809 40 05	IL	102,8
	TR	78,6
	XS	53,9
	ZZ	78,4

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 953/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione ([3]). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 930/2008 della Commissione ([4]).

(2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
([2]) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
([3]) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.
([4]) GU L 255 del 23.9.2008, pag. 3.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 27 settembre 2008

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	24,98	3,81
1701 11 90 (1)	24,98	9,04
1701 12 10 (1)	24,98	3,66
1701 12 90 (1)	24,98	8,61
1701 91 00 (2)	26,80	11,83
1701 99 10 (2)	26,80	7,31
1701 99 90 (2)	26,80	7,31
1702 90 95 (3)	0,27	0,38

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2004 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO

del 14 giugno 2004

relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione

(2008/756/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, in particolare gli articoli da 74 a 80,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo è entrato in vigore il 1º giugno 2004.

(2) È necessario adottare il regolamento interno del Consiglio di associazione UE-Egitto,

DECIDE:

Articolo 1

Presidenza

Il Consiglio di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, per conto della Comunità e degli Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica araba di Egitto. Il primo periodo ha inizio alla data del primo Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre 2004.

Articolo 2

Riunioni

Il Consiglio di associazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale ed almeno una volta all'anno. Possono aver luogo riunioni straordinarie del Consiglio di associazione su richiesta di una delle parti e con il consenso di entrambe.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea; la data è concordata dalle parti.

Le riunioni del Consiglio di associazione sono indette congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione d'intesa con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Se un membro desidera essere rappresentato, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale sarà rappresentato.

Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del Consiglio di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del Consiglio di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Il Consiglio di associazione può decidere di invitare, previo accordo tra le parti, persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Consiglio di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario dell'ambasciata della Repubblica araba di Egitto a Bruxelles.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al Consiglio di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari ne assicurano l'inoltro al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, la trasmissione agli altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al segretariato generale della Commissione, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri e all'ambasciata della Repubblica araba di Egitto a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e trasmesse, se del caso, agli altri membri del Consiglio di associazione, agli indirizzi indicati nel comma precedente.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 6 almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventuno giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

2. Il presidente può abbreviare, d'intesa con le due parti, i termini indicati al paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari.

In generale, il verbale indica, per ogni punto dell'ordine del giorno:

— la documentazione presentata al Consiglio di associazione,

— le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione,

— le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Esso è approvato entro i tre mesi successivi alla riunione in questione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea; una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo dalle parti.

Tra una riunione e l'altra, il Consiglio di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione di cui all'articolo 76 dell'accordo euromediterraneo recano rispettivamente il titolo di «decisione» e di «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. In ciascuna decisione viene specificata la data di entrata in vigore.

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Il Consiglio di associazione può decidere la pubblicazione delle sue decisioni e raccomandazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica araba di Egitto.

Articolo 11

Lingue

Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle lingue suddette.

Articolo 12

Spese

La Comunità e la Repubblica araba di Egitto prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, tranne quelle di interpretazione o di traduzione da o verso l'arabo, che sono a carico della Repubblica araba di Egitto.

Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di associazione

1. Il Comitato di associazione è incaricato di assistere il Consiglio di associazione nell'adempimento dei suoi compiti. Il Comitato di associazione è formato, da un lato, da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Repubblica araba di Egitto.

2. Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, dà esecuzione, se del caso, alle decisioni del Consiglio di associazione e assicura in generale la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo euromediterraneo. Esso prende in esame qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che possa sorgere nell'applicazione pratica dell'accordo euromediterraneo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione.

3. Nei casi in cui l'accordo euromediterraneo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, quest'ultima può aver luogo in sede di Comitato di associazione. La consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con l'accordo delle due parti.

4. Il progetto di regolamento interno del Comitato di associazione è accluso alla presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 2004.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

B. COWEN

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Presidenza

Il Comitato di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, per conto della Comunità e degli Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica araba di Egitto.

Il primo periodo ha inizio alla data del primo Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre 2004.

Articolo 2

Riunioni

Il Comitato di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti.

Ogni riunione del Comitato di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

Le riunioni del Comitato di associazione sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Articolo 4

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Comitato di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo della Repubblica araba di Egitto.

Tutte le comunicazioni destinate al o provenienti dal presidente del Comitato di associazione nel quadro del presente regolamento interno sono inviate ai due segretari, nonché ai segretari e al presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del Comitato di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Comitato di associazione può invitare alle riunioni degli esperti affinché lo informino su argomenti specifici.

Il Comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione.

L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

2. Il presidente può abbreviare, d'intesa con le due parti, i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Di ogni sessione è redatto un verbale basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del Comitato di associazione.

Previa approvazione da parte del Comitato di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari ed è archiviato da ciascuna delle parti. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Deliberazioni

Nei casi specifici in cui il Comitato di associazione, in forza dell'accordo euromediterraneo, è autorizzato dal Consiglio di associazione a prendere decisioni e/o raccomandazioni, questi atti recano rispettivamente il titolo di «decisione» e di «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Ogni volta che il Comitato di associazione prende una decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 10 e 11 della decisione n. 1/2004 del Consiglio di associazione relativa all'adozione del suo regolamento interno. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di associazione sono inviate ai destinatari di cui all'articolo 4 del presente regolamento interno.

Articolo 9

Spese

Le parti prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del Comitato di associazione, nonché dei gruppi di lavoro o degli organi costituiti in virtù dell'articolo 80 dell'accordo euromediterraneo, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, tranne quelle di interpretazione o di traduzione da o verso l'arabo, che sono a carico della Repubblica araba di Egitto.

Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2008

che impone condizioni speciali per le importazioni dei prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti

[notificata con il numero C(2008) 5599]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/757/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità che, per tutelare la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, vengano adottate a livello comunitario le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2) La Commissione europea ha recentemente appreso che in Cina sono stati riscontrati elevati livelli di melamina nel latte per lattanti e in altri prodotti lattieri. La melamina è un prodotto chimico intermedio che trova impiego nella fabbricazione di resine amminiche e della plastica, nonché come monomero e additivo per la plastica. Un tenore elevato di melamina nei prodotti alimentari può determinare effetti molto gravi sulla salute.

(3) Sono vietate le importazioni dalla Cina nella Comunità di latte e prodotti lattieri, compreso il latte in polvere. Tuttavia è possibile che siano giunti sui mercati dell'Unione europea alcuni prodotti composti (ovvero prodotti contenenti allo stesso tempo un prodotto trasformato di origine animale e un prodotto di origine non animale) contenenti componenti di latte trasformato.

(4) Sebbene dai dati reali disponibili non risulti che vengano importati prodotti composti destinati all'alimentazione particolare dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, è tuttavia possibile che, in funzione della loro specifica formulazione e in particolare del loro contenuto di prodotto lattiero, siano stati presentati all'importazione alcuni prodotti composti di questo tipo senza essere sottoposti a controlli di frontiera sistematici in forza della decisione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE. Tenuto conto che tali prodotti rappresentano la principale e in alcuni casi l'unica fonte alimentare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, è opportuno vietare l'importazione nella Comunità di tali prodotti originari della Cina.

(5) Per quanto riguarda altri prodotti composti (come i biscotti e la cioccolata) che costituiscono solo una componente marginale di una dieta variata, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), a seguito di una richiesta della Commissione europea relativa a una valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di melamina nei prodotti composti, ha pubblicato una dichiarazione; in essa si conclude che il rischio più elevato sarebbe rappresentato dall'ipotesi di esposizione più sfavorevole riguardante i bambini che facessero un consumo giornaliero elevato di biscotti e cioccolata contenenti la più alta concentrazione di latte in polvere (che varia rispettivamente tra il 16 % e oltre il 20 %), con una contaminazione pari al tenore più elevato riscontrato nel latte in polvere cinese — ipotesi questa nella quella verrebbe superata la dose giornaliera ammissibile (DGA) di melamina (0,5 mg/kg di peso corporeo).

(6) Per fronteggiare il rischio per la salute che potrebbe derivare dall'esposizione alla melamina contenuta in questi prodotti composti, gli Stati membri devono garantire che vengano sottoposti a controlli sistematici prima dell'importazione nella Comunità tutti i prodotti composti contenenti almeno il 15 % di prodotto lattiero originari della Cina e che vengano immediatamente distrutti tutti i prodotti di questo tipo con un tenore di melamina superiore a 2,5 mg/kg. Questo tenore massimo risponde all'esigenza di garantire un ampio margine di sicurezza. Un principio di precauzione consiglia di sottoporre a controlli anche i prodotti composti per i quali non

[1] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

sia possibile determinare il contenuto di prodotto lattiero. È altresì opportuno che gli Stati membri garantiscano controlli adeguati dei prodotti composti già presenti nella Comunità e all'occorrenza provvedano al ritiro di tali prodotti. I costi dei controlli all'importazione e delle misure ufficiali adottate in relazione ai prodotti risultati non conformi rispetto al tenore massimo indicato sono da imputare all'operatore del settore alimentare responsabile del prodotto in questione.

(7) È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i risultati positivi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e segnalino i risultati negativi ogni due settimane, in modo da consentire alla Commissione di rivedere l'adeguatezza di questi interventi.

(8) Data l'urgenza e previa informazione delle autorità cinesi, in attesa della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è opportuno adottare queste misure di protezione provvisorie secondo la procedura prevista dall'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002.

(9) La presente decisione va rivista in base alla procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano l'importazione nella Comunità dei prodotti composti contenenti latte o prodotti lattieri, destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, originari della Cina o da essa provenienti.

2. Gli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le spedizioni — originarie della Cina o da essa provenienti — di prodotti composti contenenti oltre il 15 % di prodotti lattieri nonché su tutte le spedizioni di tali prodotti composti per i quali non sia possibile determinare il contenuto di prodotto lattiero. Tali controlli mirano in particolare a stabilire che l'eventuale tenore di melamina non superi i 2,5 mg/kg di prodotto. Le partite sono trattenute in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.

3. Gli Stati membri comunicano i risultati positivi delle analisi di laboratorio di cui al paragrafo 2 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. Ogni due settimana comunicano alla Commissione i risultati negativi.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 2 già presenti sul mercato vengano sottoposti a controlli di livello opportuno per accertare il livello di melamina.

5. Sono immediatamente distrutti i prodotti nei quali, a seguito dei controlli effettuati a norma dei paragrafi 2 e 4, venga riscontrato un tenore di melamina superiore a 2,5 mg/kg di prodotto.

6. Gli Stati membri provvedono a che i costi sostenuti per attuare il paragrafo 2 siano addebitati agli operatori responsabili dell'importazione e affinché i costi delle misure ufficiali adottate in relazione ai prodotti nei quali sia stato riscontrato un tenore superiore a 2,5 mg/kg di prodotto siano addebitati all'operatore del settore alimentare responsabile del prodotto.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

INDIRIZZI

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 agosto 2008

che modifica l'indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali

(BCE/2008/6)

(2008/758/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 5.1 e 5.2, l'articolo 12.1 e l'articolo 14.3,

visto l'articolo 9 dell'indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali [1],

visto l'articolo 14.1 del regolamento interno della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) Il programma di trasmissione rivisto del Sistema europeo dei conti del 1995 (di seguito «SEC 95») [2] ha reso necessaria l'introduzione di principi più efficaci di codificazione dei dati statistici. Al fine di contribuire all'armonizzazione complessiva delle norme di trasmissione per le statistiche dei conti finanziari attraverso tutta l'Unione europea, i principi di codificazione stabiliti nell'allegato II dell'indirizzo BCE/2002/7 dovrebbero essere in linea con quelli del programma di trasmissione del SEC 95.

(2) Ai sensi dell'articolo 9 dell'indirizzo BCE/2002/7, il comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) è autorizzato ad effettuare modifiche di natura tecnica agli allegati dell'indirizzo BCE/2002/7 a condizione che essi non modifichino l'assetto concettuale sottostante e che non producano effetti sugli oneri di segnalazione.

(3) L'armonizzazione dei principi di codificazione di cui al presente indirizzo costituisce una modifica tecnica che non comporta cambiamenti all'assetto concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione dei dati e alle rispettive deroghe stabilite negli allegati I e III dell'indirizzo BCE/2002/7, né produce effetti sugli oneri di segnalazione.

(4) Il Comitato esecutivo ha preso in considerazione il parere del comitato per le statistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Sostituzione dei principi di trasmissione e codificazione

L'allegato dell'indirizzo BCE/2002/7 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1º ottobre 2008.

[1] GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 24.

[2] Come stabilito nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 agosto 2008.

Per il Comitato esecutivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Principi di trasmissione e di codificazione

Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche descritte nell'articolo 2, le BCN utilizzano lo strumento fornito dal SEBC basato sulla rete di telecomunicazione "ESCB-NET". Il formato del messaggio messo a punto per tale scambio elettronico d'informazioni statistiche è il "Gesmes/TS format". Ciascuna serie temporale è codificata utilizzando la famiglia di codici dei conti economici integrati, come indicato qui di seguito.

Famiglia di codici dei conti economici integrati

Numero	Nome	Descrizione	Codice
1	Frequenza	Indica la frequenza delle serie segnalate	CL_FREQ
2	Area di riferimento	Codice paese ISO alfanumerico a due cifre dello Stato membro che fornisce i dati	CL_AREA_EE
3	Indicatore delle rettifiche	Indica se è stato effettuato un qualunque tipo di rettifica delle serie temporali, come rettifiche stagionali e/o per giornata lavorativa	CL_ADJUSTMENT
4	Valutazione	Fornisce informazione sulla valutazione del prezzo	CL_ESA95TP_PRICE
5	Operazione	Specifica il tipo di conto (ad esempio bilanci, operazioni finanziarie e altri flussi)	CL_ESA95TP_TRANS
6	Attività	Indica la categoria di attività o passività finanziarie	CL_ESA95TP_ASSET
7	Settore	Identifica il settore istituzionale della segnalazione	CL_ESA95TP_SECTOR
8	Area di contropartita	Identifica l'area di residenza del settore di contropartita	CL_AREA_EE
9	Settore di contropartita	Identifica il settore istituzionale di contropartita	CL_ESA95TP_SECTOR
10	Debito/credito	Identifica le (modifiche nelle) attività o le (modifiche nelle) passività	CL_ESA95TP_DC_AL
11	Consolidamento	Indica lo stato del consolidamento	CL_ESA95TP_CONS
12	Taglio	Unità di misura	CL_ESA95TP_DENOM
13	Suffisso	Identifica le tabelle incluse nell'indirizzo BCE/2002/7	CL_ESA95TP_SUFFIX»

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2008/759/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

che modifica l'azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia [1], con un importo di riferimento finanziario pari a 31 000 000 EUR.

(2) L'importo di riferimento finanziario per l'EUMM Georgia dovrebbe essere aumentato per tener conto degli ulteriori bisogni operativi della missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 14, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/736/PESC è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è di 35 000 000 EUR.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

[1] GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.

AZIONE COMUNE 2008/760/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º settembre 2008 il Consiglio europeo si è dichiarato seriamente preoccupato per il conflitto aperto esploso in Georgia ed ha affermato che l'Unione europea (UE) è pronta ad impegnarsi per sostenere tutte le iniziative volte ad una soluzione pacifica e duratura di tale conflitto.

(2) Il Consiglio europeo ha deciso che occorreva nominare un rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per la crisi in Georgia.

(3) Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia ([1]).

(4) Nella stessa occasione, il Consiglio ha deciso che occorre nominare il sig. Pierre MOREL quale RSUE per la crisi in Georgia.

(5) L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il sig. Pierre MOREL è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia per il periodo che va dal giorno dell'adozione della presente azione comune al 28 febbraio 2009.

Articolo 2

Obiettivi

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi definiti dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1º settembre 2008 e dalle conclusioni del Consiglio sulla Georgia adottate il 15 settembre 2008.

L'RSUE deve rafforzare l'efficacia e la visibilità dell'UE nel suo contributo alla risoluzione del conflitto in Georgia.

Articolo 3

Mandato

L'RSUE ha il mandato:

a) da un lato, di contribuire alla preparazione delle discussioni a livello internazionale previste al punto 6 dell'accordo del 12 agosto 2008, che verteranno in particolare:

— sulle modalità di sicurezza e di stabilità nella regione,

— sulla questione dei rifugiati e degli sfollati in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, e

— su qualsiasi altro argomento di comune accordo tra le parti,

e, dall'altro, di contribuire a definire la posizione dell'UE e di rappresentarla nel corso delle suddette discussioni;

b) di agevolare l'attuazione dell'accordo concluso l'8 settembre 2008 a Mosca e a Tbilisi, come pure dell'accordo del 12 agosto 2008, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

nell'ambito delle summenzionate attività, di contribuire all'attuazione della politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo e dei suoi orientamenti in tale settore, in particolare quelle su bambini e donne.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR).

2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e un direzione politica nell'ambito del mandato.

([1]) GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo che va dal giorno dell'adozione della presente azione comune al 28 febbraio 2009 è pari a 390 000 EUR.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal giorno dell'adozione della presente azione comune. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e in piena associazione con la Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono proporre il distacco di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato presso l'RSUE da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE in questione. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso il segretariato generale del Consiglio possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio [1], in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione in materia di sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a) stabilendo, se del caso, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione;

b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

[1] GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

Articolo 11

Presentazione di relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR e del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 12

Coordinamento

1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi della politica condotta dall'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e degli altri RSUE attivi nella regione, in particolare l'RSUE per il Caucaso meridionale nel rispetto degli obiettivi specifici del mandato di quest'ultimo. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.

2. Vengono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altre iniziative dell'Unione europea sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione un'ampia relazione sull'esecuzione del mandato entro il 15 dicembre 2008. Tale relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.